



COMUNE DI BASIGLIO *Città Metropolitana di Milano*

Settore Servizi alla Persona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO VIA SALVO D'ACQUISTO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016**

CIG: 9267093710

L'ente concedente è il Comune di Basiglio (MI) (di seguito denominato Comune o A.C.) con sede in Piazza Leonardo da Vinci, 1 - 20079 Basiglio (MI) Tel. 02.90452.1 PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Salvo D'Acquisto – Basiglio.

L'impianto sportivo in specie di proprietà del Comune di Basiglio, sito in Via Salvo D'Acquisto, 7 di mq. 38.105, catastalmente censito al foglio 2 – particella 330– sub. 1 come da estratto allegato, è costituito da:

- n. 2 campi da calcio regolamentari a 11 di cui uno in erba sintetica e uno a verde
- n. 2 campi da calcio regolamentari per gioco a 7 a verde
- impianto di irrigazione del campo a 11 in erba
- impianto di illuminazione di tutti i campi
- n. 1 locale bar ristoro con annesso ripostiglio
- n. 1 locale segreteria con annesso locale presidente/riunioni
- n. 1 locale adibito alle riunioni degli allenatori
- n. 1 spogliatoio arbitri
- n. 1 locale adibito a Pronto soccorso/massaggi
- n. 8 spogliatoi con annesso doccia e servizi igienici
- n. 2 locali magazzino
- n. 1 locale adibito a lavanderia/magazzino, n. 1 spogliatoio allenatori, n.1 locale adibito a servizi igienici pubblici nel corpo a sinistra dell'ingresso principale
- nel corpo situato a destra dell'ingresso principale si trova il locale dove è ubicata la centrale termica
- n. 1 tribuna coperta
- parcheggio interno di n. 7 posti auto

Il Centro Sportivo, gli impianti e le strutture annesse vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano completi di tutti gli arredi e le attrezzature sportive presenti.

Oggetto della concessione è lo svolgimento delle attività finalizzate all'utilizzo e alla gestione ottimale dell'impianto sportivo di Via Salvo D'Acquisto, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi.

Tali attività ed interventi sono di seguito sintetizzati:

Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto

- organizzazione e gestione diretta di attività principalmente per la promozione della pratica calcistica, sia formativa di base che agonistica
- organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi/ricreativi, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale o con altri soggetti dalla stessa patrocinati
- assegnazione in uso parziale dell'impianto ad altre società o associazioni sportive locali dietro corresponsione di tariffe d'uso concordate con l'Amministrazione comunale, al fine di ottenere il pieno utilizzo e la gestione "sociale" dell'impianto, compatibilmente con l'attività programmata dal concessionario.

Attività preordinate alla migliore conduzione funzionale-operativa dell'impianto

- attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti all'impianto e per la regolazione degli accessi allo stesso
- pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili afferenti all'impianto, secondo il programma generico contenuto nella convenzione
- volturazione dei contratti ed assunzione a proprio carico delle spese per il telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile e non,

compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della gestione posta a base della presente procedura è di **15 (quindici) anni**, a partire dalla stipulazione della convenzione.

Prima della scadenza della concessione in oggetto, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/20164.

ART. 3 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo stimato della concessione ammonta ad € 2.512.500,00, l'importo del canone annuale stimato posto a base d'asta ammonta a € 29.707,00 (IVA esclusa per 14 anni).

Il canone risultante dall'offerta presentata dal concessionario aggiudicatario verrà adeguato annualmente in base al 100% delle variazioni accertate dall'ISTAT nell'anno precedente con riferimento al mese di agosto.

Per consentire l'avvio delle attività il canone annuale verrà corrisposto a partire dal secondo anno di attività.

Tale importo sarà comunque rimodulato in base al rialzo offerto in sede di gara.

Il canone dovrà essere corrisposto semestralmente entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4. OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a:

1. custodire e gestire il Centro sportivo con la diligenza del buon padre di famiglia;
2. attuare la promozione dell'attività sportiva;
3. garantire l'espletamento di tutti i servizi e attività offerte nel progetto gestionale;
4. assumere la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili ed immobili. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso e imputabili alla mancata custodia e vigilanza, saranno posti a carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.
5. garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
6. nominare la figura di **"Responsabile del Centro sportivo"** di provata e adeguata capacità, referente per tutti i rapporti fra l'Ente e il concessionario che dovrà assicurare la pronta reperibilità per ogni e qualsiasi comunicazione inerente il programma dei servizi, al fine di assicurare la migliore organizzazione. Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità fornendo un recapito telefonico, mail e pec per eventuali comunicazioni relative alla concessione;
7. pianificare l'utilizzo del Centro in misura e con forme adeguate alla capacità ricettiva dello stesso;
8. informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto, in caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune;
9. segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività, oltre a prendere immediati provvedimenti per tutelare gli utenti e il Centro;
10. non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime del Centro, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci o beni strumentali per l'organizzazione di eventi, limitatamente al tempo per ciò necessario;
11. garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza e provvedere ad affiggere idonea cartellonistica con i numeri di emergenza;
12. garantire adeguata pulizia di tutti gli ambienti interni ed esterni del centro sportivo nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Il Concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni, delle attrezzature e dei materiali di consumo adeguati per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento di tale attività. Particolare attenzione

- deve essere posta riguardo la sanificazione periodica di spogliatoi, servizi igienici e locali docce. Per quanto riguarda le docce, mensilmente dovrà essere eseguita la pulizia dal calcaree e la sanificazione con prodotti idonei di tutti i soffioni. Rientra nell'attività di pulizia anche lo spazzamento della neve dalle superfici sportive e relativi camminamenti del centro sportivo;
13. pagare imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti all'impianto e le attività in concessione.
 14. trasmettere all'Amministrazione comunale, entro giugno di ogni anno, il bilancio di esercizio della gestione della precedente annualità del centro sportivo,
 15. garantire, per il periodo di concessione, la conformità delle strutture esistenti alle prescrizioni normative e regolamentari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme urbanistiche, CONI, VV.FF., ATS etc.
 16. realizzare gli eventuali interventi migliorativi delle strutture esistenti per un'ottimale fruibilità dell'impianto, in conformità al progetto tecnico inserito nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Ciò con particolare riferimento al crono programma dei diversi interventi previsti. Le opere al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale, senza che quest'ultima debba riconoscere al concessionario alcun indennizzo o corrispettivo.
 17. I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di tre anni dal rilascio del permesso a costruire o altro titolo abilitativo equipollente. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente ed essere preliminarmente assentito dall'Amministrazione Comunale;
 18. realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità al programma di manutenzione inserito nel progetto tecnico presentato in sede di gara, al fine di assicurare costantemente l'agibilità, il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre che l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario, della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti, è inclusa la manutenzione delle aree a verde e delle alberature presenti;
 19. acquisire tutti i titoli necessari a poter svolgere, secondo Legge e prescrizioni sanitarie dell'Azienda Tutela della Salute (ATS) di riferimento, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché i titoli abilitativi a poter svolgere una tantum o periodicamente manifestazioni open air, con particolare attenzione alle situazioni di cospicua affluenza di visitatori/frequentatori in ordine ai limiti di capienza numerica, limiti acustici, ecc
 20. provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle attività previste;
 21. volturazione dei contratti ed assunzione a proprio carico delle spese di telefonia, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile e non, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
 22. Il concessionario dovrà garantire al Comune di Basiglio l'utilizzo del centro sportivo per l'organizzazione di n. 5 eventi all'anno per finalità proprie o per attività scolastiche, l'amministrazione comunale si impegna a dare comunicazione del calendario con un preavviso minimo di 30 giorni dall'evento
 23. restituire l'immobile, al termine della concessione, in condizioni tali da essere funzionalmente adeguato alla sua destinazione;

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

Il Concessionario si obbliga a svolgere la concessione oggetto del presente capitolato mediante idonea organizzazione e con un numero di operatori, nel caso anche a carattere volontario adeguato alle esigenze dei servizi e in possesso dei requisiti previsti dalla legge rispetto alle mansioni in cui è impiegato.

Il personale, se previsto, alle dipendenze del Concessionario non potrà far valere in nessun caso pretese economiche verso il Comune. Il Concessionario si impegna ad osservare ed applicare integralmente ai dipendenti tutte le norme contenute nei contratti di lavoro.

Il personale dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio, civile, corretto e rispettoso dell'utenza, e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

Il Comune si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione di personale comprovatamente ritenuto non idoneo.

L'Amministrazione potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento al Concessionario il Certificato di Casellario Giudiziale dei dipendenti incaricati.

Il concessionario dovrà dare attuazione alle suddette prestazioni occupandosi di:

- visionare l'operato del personale ed il corretto svolgimento delle attività attraverso incontri periodici;
- provvedere all'allontanamento del personale in caso di gravi inadempienze e alla loro sostituzione;
- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;
- provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- adempiere puntualmente delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e, se necessario, delle disposizioni di cui alle normative nazionali, regionali, comunali;

Il personale addetto al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario, che risponderà direttamente del comportamento dei suoi dipendenti e dei danni derivanti al Comune e a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

ART. 6 – RISCHI DELLA CONCESSIONE

In riferimento alla realizzazione degli investimenti, sia nella fase iniziale che in quella di esecuzione della Concessione, sono allocati in capo al Concessionario i seguenti rischi:

- a) il rischio di costruzione/realizzazione degli investimenti, di cui all'art. 3, comma 1 lett. aaa) del Codice e il rischio connesso alla necessità di interventi di modifica del progetto derivante da errori o omissioni di progettazione;
- b) il rischio di collaudo;
- c) il rischio di obsolescenza delle tecnologie adottate;
- d) il rischio ambientale se non derivante da cause di forza maggiore

In capo al Comune è trasferito il rischio di ritrovamenti archeologici.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice assume il rischio operativo connesso alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e dall'insieme dei Documenti Contrattuali. Non sono previsti da parte dell'Amministrazione meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3 comma 1 lett. bbb) del Codice è a carico del Concessionario.

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di clienti e fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti sull'approvazione della progettazione, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.

Il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, i rischi finanziari nonché il rischio di valore residuo, così come definiti nell'allegata Matrice dei Rischi, sono trasferiti al Concessionario.

L'allocazione dei rischi tra il concedente e il concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi" allegato al presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale.

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

ART. 6.1 – MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

Il rischio normativo-regolamentare è trasferito al Comune esclusivamente in caso di norme sopravvenute che rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprietà comunale, in grado di determinare un rilevante impatto sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Il rischio derivante da modifiche od innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, ad esclusione di quanto previsto al precedente comma, e/o l'erogazione dei servizi è trasferito al Concessionario.

E' altresì trasferito al Concessionario il rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico-Finanziario.

ART. 6.2- VARIANTI IN CORSO DI CONCESSIONE

Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti, rispetto a quanto pattuito, richieste dal Comune o concordate tra le Parti in sede di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi che determinino un impatto sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o omissioni del Concessionario, possono dare luogo al relativo riequilibrio.

Ai fini del riequilibrio economico-finanziario della Concessione dovrà tenersi conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Concessionario che di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui al comma precedente.

ART. 6.3 – FORZA MAGGIORE

E' condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o del Comune da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato e che incida sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- b) terremoti;
- c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.

In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può effettuarsi il riequilibrio economico-finanziario della Concessione, nei limiti e alle condizioni di cui al presente Capitolato.

ART. 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART.7.1 – EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario dell'aggiudicatario:

- a) Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (Tir Equity);
- e) Debt Service Cover Ratio medio (DSCR medio).

I valori dei predetti indici saranno definiti dal PEF dell'aggiudicatario.

2. Ai sensi dell'art. 165 comma 6 del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e, conseguentemente, determinano una variazione dei valori degli indicatori di cui al comma precedente, può comportare la revisione del Piano Economico-Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

3. I fatti, di cui al comma precedente, che potenzialmente sono in grado di incidere sui presupposti e sulle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono rappresentati da:

- a) ritrovamenti archeologici;
- b) varianti in corso di concessione (art. 6.1);
- c) modifiche normative e regolamentari (art. 6.2);
- d) eventi o circostanze di forza maggiore (art. 6.3).

ART. 7.2 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

E' possibile procedere alla revisione del Piano Economico-Finanziario qualora si riscontri una variazione dell'equilibrio economico-finanziario, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo e a condizione che tale variazione consista in una modifica non marginale, ovvero che determina una variazione dell'indice TIR dell'equity non inferiore a 0,5 punti e dell'indice DSCR non inferiore a 0,05 punti rispetto ai valori di cui all'art. 7.1 comma 1.

La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte del Comune, è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di cui all'art. 7.1 comma 1 nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 7.1 comma 3, la Parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione.

d) proposta di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Nel caso in cui si verifichi un evento che determini una variazione dell'equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al Concessionario la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune.

La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, a titolo esemplificativo, in via alternativa o congiunta:

- a) il pagamento di importi (una tantum o periodici, eventualmente anche mediante variazione del canone di concessione) a titolo di indennizzo;
- b) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
- c) la rideterminazione degli investimenti da realizzare e/o dei servizi da erogare e/o delle tariffe.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 165 comma 6 del Codice.

A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.

ART. 7.3 – MONITORAGGIO DEL PEF E RESOCONTO ECONOMICO-GESTIONALE

Al fine di verificare il mantenimento in capo al Concessionario del rischio operativo e le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario il Concessionario medesimo è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, un resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto.

Nel resoconto di cui al periodo precedente il Concessionario fornisce almeno i seguenti documenti e informazioni:

1. il P.E.F. (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di gara o eventualmente revisionato ai sensi del presente Capitolato, aggiornato con dati consuntivi relativi all'ultima annualità trascorsa;
2. i dati relativi all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi;
3. una relazione sullo stato della manutenzione generale di fabbricati e degli impianti e sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;
4. eventuali altri elementi di rilevanza contrattuale necessari per accertare la corretta gestione della concessione.

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, il Comune richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Concessionario.

Reportistica: A seguito di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a fornire, con cadenza mensile, i dati richiesti che potranno fare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- numero utenti per fasce orarie;
- numero di utenti suddivisi tra libera utenza e corsisti;
- utenti partecipanti ad iniziative intraprese in accordo con le scuole;
- etc.

ART. 8. SALUTE E SICUREZZA

Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei lavoratori.

Il Comune e il Concessionario si coordinano informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavoratori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte negli interventi manutentivi presso il centro sportivo.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 9 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ

Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno dei costi di gestione del centro, purché rispettose del pubblico decoro.

Il Concessionario è altresì autorizzato a consentire l'esposizione di striscioni pubblicitari degli sponsor che sostengono le attività sportive che si svolgono all'interno dell'impianto.

Le esposizioni sono consentite purché in regola con gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto

ART. 10. VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO

Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto a seguito dell'aggiudicazione della concessione tramite gara pubblica, in contraddittorio tra il Comune e il Concessionario, si procede alla consegna del Centro sportivo, redigendo a tal fine apposito verbale contenente la ricognizione dello stesso, nonché delle attrezzature mobili e arredi presenti.

Il Concessionario ha l'obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione a causa del loro deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono a carico del Concessionario.

Al termine della concessione deve essere redatto, a cura dell'ufficio concedente del Comune e in contraddittorio con il Concessionario, verbale di riconsegna/restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni mobili e immobili.

ART. 11 – CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma della Convenzione, l'Aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con rialzi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il rialzo sia

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. -

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di verifica di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa)
2. essere resa in favore del "Comune di Basiglio", intestata all'Aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese)
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

ART. 13 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto totale del contratto. L'affidamento in subappalto di parte del servizio deve essere autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. Non è considerato subappalto l'affitto, anche a carattere continuativo, di aree/spazi per la fruizione del Centro da parte di società/associazioni sportive.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere la Stazione Appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 15 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Concessionario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula delle seguenti polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione, ed inviarne copia al Comune:

1. Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso dell'area attrezzata e impianto sportivo, con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo, con massimale minimo di **Euro 2.500.000,00** per sinistro, per persona, restando ferma la responsabilità del Concessionario anche per danni eccedenti tale massimale;
2. Garanzia Rischio locativo per incendio e danni materiali con una somma assicurata di **Euro 1.000.000,00**;
3. Polizza furto con somma assicurata a primo rischio assoluto per un massimale minimo di **Euro 100.000**, a tutela dei beni di proprietà del Comune.

Il Concessionario deve sempre acquisire da parte dei propri prestatori d'opera, prima dell'inizio delle relative attività, le Polizze RCT-RCO di Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'opera con idoneo capitale assicurato per sinistro.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione le quietanze di pagamento dei rinnovi delle polizze assicurative.

Le polizze devono contenere le seguenti clausole essenziali espressamente previste:

- a) il pagamento integrale del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o, in alternativa, in caso di rateizzazione, inserire nella polizza che l'omesso o il ritardato pagamento del premio non può essere opposto all'Amministrazione concedente;

- b) eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili all'Amministrazione e non sono ammesse esclusioni della copertura assicurativa relative ad attività oggetto della concessione.

Le garanzie devono essere mantenute nell'ammontare stabilito, per tutta la durata della concessione. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il rapporto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione della presente concessione.

ART. 16 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione. Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al concessionario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria ed opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dal presente capitolato. È facoltà dell'Amministrazione Comunale concedente di effettuare, anche tramite l'Ufficio competente, tutti i controlli necessari ed opportuni al fine di accertare:
 - a. l'idoneità del personale preposto alle attività didattico-sportive,
 - b. il rispetto delle varie condizioni del capitolato con particolare riguardo alle condizioni igienico sanitarie
 - c. il rispetto delle condizioni di manutenzione della struttura e del verde
 - d. la regolarità della gestione ed il rispetto delle tariffe comunicate anche attraverso la richiesta al gestore di ogni documento e/o informazione sull'andamento e sui risultati dell'attività gestionale complessiva.

Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati della Amministrazione la propria incondizionata collaborazione.

Ove siano accertati fatti che costituiscano violazione di un dovere del Concessionario, in ordine all'efficiente gestione del servizio, o di ogni e qualsiasi altro onere imputabile allo stesso sulla base del presente capitolato, nonché violazioni alle norme di Legge e/o regolamento che possano produrre disservizi, l'Amministrazione Comunale contesterà gli addebiti, prefiggendo un termine congruo per eventuali giustificazioni.

Qualora il Concessionario non provveda, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, l'Amministrazione Comunale potrà, con atto motivato, irrogare le penalità, nonché procedere alla risoluzione del contratto in base a quanto previsto nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva, con cadenza trimestrale e con un controllo permeante e formalizzato in atti (almeno uno ogni due anni), di verificare che il piano di investimenti proposto al momento dell'affidamento venga puntualmente realizzato e che tutte le proposte sportive e gestionali esposte in sede di stipula della presente concessione siano di fatto offerte all'utenza in termini concreti nella gestione del centro.

Il mancato rispetto del piano di investimenti per cause imputabili solo al gestore e/o il mancato rispetto del piano di gestione sportiva di base proposto in sede di affidamento determinano e sono causa di scioglimento anticipato del contratto di Concessione, previa comunicazione formale delle inadempienze nonché dopo esame e valutazioni delle controdeduzioni eventualmente presentate. Modifiche al piano di gestione sportiva o al piano degli investimenti concordati possono essere proposte dal Concessionario all'amministrazione durante il periodo di concessione dandone motivata spiegazione e concordando con l'amministrazione le modifiche apportabili.

La mancata realizzazione di investimenti, nel caso in cui sia imputabile a cause esterne o a deroga esplicita dell'Amministrazione al Concessionario, non è motivo di scioglimento anticipato; così come laddove il Concessionario avesse ottenuto deroghe autorizzate dall'Amministrazione sul tema della gestione anche in questo caso la sanzione dell'estinzione anticipata non è applicabile.

ART. 17 – PENALI

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione della concessione, il gestore è passibile di penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, risultanti dal rapporto dei competenti uffici comunali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni; dette penalità sono irrogate dal responsabile del settore competente in misura variabile tra € 500,00 ed € 1.500,00 a seconda della gravità di ogni inadempienza. La gravità verrà decisa in contraddittorio con il Concessionario.

L'ammontare della penalità irrogata dovrà essere versata nelle casse comunali entro IO (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta; in difetto tale somma verrà trattenuta sulla cauzione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A.R. alla quale il gestore potrà presentare contro deduzioni entro dieci giorni dalla notifica.

Art. 18 - RISOLUZIONE E DECADENZA DALLA CONCESSIONE

Cause di risoluzione della Concessione sono a titolo esemplificativo: gravi violazioni delle disposizioni contrattuali, di contratto o di regolamenti comunali per la gestione degli impianti, previa comunicazione dell'avvio del procedimento e contraddittorio con soggetto Concessionario, che ha facoltà di rispondere ai rilievi contestati entro trenta giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Resta fermo l'obbligo per il Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità del medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Il difetto d'adempimento degli obblighi del presente atto qualora reiterato ed ingiustificato anche a fronte di riscontro d'addebito da parte del Comune costituisce giusta causa di risoluzione della Concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto con provvedimento del Responsabile del servizio, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni nei seguenti casi di inadempienza da parte del Concessionario:

- a) qualora il Concessionario risulti privato anche di un solo requisito previsti per l'ammissione agli appalti pubblici;
- b) qualora il Concessionario abbia dato in subconcessione la gestione degli impianti e strutture sportive;
- c) qualora il Concessionario utilizzi i beni concessi per uso diverso da quello pattuito;
- d) qualora il Concessionario non produca alla data della firma del contratto di concessione copia autentica delle polizze assicurative;
- e) la gestione dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- f) la manutenzione ordinaria o altre attività spettanti al Concessionario siano effettuate con modalità non conformi alle discipline tecniche di settore o quanto disciplinato in concessione e comunque in modo tale da recare pregiudizio allo stato di conservazione dell'impianto.
- g) ove, per qualsiasi causa, esclusa quella per forza maggiore, sospenda o interrompa il servizio del Centro Sportivo;
- h) in caso di abituale deficienza, negligenza e inadempienza nell'espletamento del servizio, quando la gravità e la frequenza (minimo 3 volte) delle infrazioni, debitamente accertate e notificate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
- i) per non aver volturato i contatori delle utenze nel termine perentorio di n. 4 mesi dall'aggiudicazione;
- j) nei casi previsti dall'art. 16 del presente capitolato;

- k) accertate violazioni di rilievo penale commesse nell'esercizio delle funzioni da parte del personale incaricato della gestione del Centro Sportivo Comunale e del bar tavola fredda a qualsiasi titolo presenti nel centro.
- l) costituisce, inoltre, risoluzione immediata della presente concessione, la mancata presentazione entro l'ultimo giorno di scadenza della polizza fidejussoria di durata quinquennale, di nuova polizza decennale prestata a garanzia della copertura dei canoni dovuti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere da c) ad i) la dichiarazione di decadenza è preceduta da contestazione della violazione con invito a precisare entro 15 (quindici) giorni eventuali giustificazioni; la decadenza non può essere pronunciata se il ritardo o l'inadempienza è dovuto a causa non addebitabile al Concessionario. La decadenza comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constare in verbale di assunzione del possesso, e l'incameramento della intera cauzione a titolo di penale e senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento danni.

Art. 19 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla concessione in ogni momento esclusivamente per motivate ragioni di pubblico interesse che impediscano la prosecuzione del rapporto. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale, con un preavviso di n. 6 mesi.

Il recesso comporta l'automatico trasferimento del possesso degli immobili, fatto constare in verbale di assunzione del possesso e l'immediato svincolo delle garanzie.

Il Concessionario, in caso di recesso da parte del Comune potrà pretendere come risarcimento, la quota parte dell'ammortamento residuo sugli investimenti effettuati, calcolata dal momento del recesso fino al termine della convenzione.

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione, motivando la rinuncia in modo esplicito e dettagliato, con un preavviso minimo di n. 6 (sei) mesi.

L'Amministrazione Comunale in tal caso richiederà il risarcimento danni per eventuali investimenti non ultimati ed il versamento dei canoni ancora da corrispondere (calcolati in base all'effettiva durata della concessione stabilita in fase di concessione). È infine ammissibile, per autonoma valutazione delle parti la risoluzione contrattuale in forma consensuale della concessione, fatte salve la continuità degli obblighi di servizio nella stagione sportiva in cui si forma tale volontà delle parti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune concedente e il Concessionario, qualunque sia la loro natura, teorica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno demandate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 22 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto sono interamente carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a

carico del concessionario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Basiglio si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: DEFINIZIONE

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Basiglio, quale Stazione Appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che,

anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Basiglio e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo

quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]";
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]";
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...].

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Basiglio con sede in P.zza Leonardo da Vinci 1

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Basiglio ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: (amministrazione@bgtech.it.) o via posta all'indirizzo Comune di Basiglio, P.zza Leonardo da Vinci 1 - 20079 Basiglio (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cristina Toselli